

# CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 34

Riferimenti Archivistici: D 01 - 20190000010

## ADUNANZA DEL 20/05/2020


**OGGETTO:** Variazione al bilancio triennale 2020/22 con contestuale parziale applicazione avanzo vincolato, destinato e libero del risultato di amministrazione 2019 e conseguente variazione al Documento Unico di Programmazione 2020/2022. Verifica Salvaguardia Equilibri e Assestamento generale.

### Consiglieri presenti alla votazione

ANDREANI EGIZIANO	1
APA JACOPO	2
BARDELLI ROBERTO	3
BENIGNI LEONARDO	-
BENNATI BARBARA	4
BERTINI PAOLO	5
BONACCI GIOVANNI	6
BRACCIALI MATTEO	7
CANESCHI ALESSANDRO	8
CAPORALI DONATO	9
CARLETTINI GIOVANNA	10
CASI ALESSANDRO	11
CASI TIZIANA	-
CASUCCI MARCO	12
CHIERICI SIMONE	13
CORNACCHINI MERI STELLA	14
GHINELLI ALESSANDRO	15

LEPRI PAOLO	16
MACRI' PASQUALE	-
MATTESINI ALESSIO	17
MAURIZI CLAUDIA	18
MODEO ANDREA	19
PASQUINI DONATA	20
PIOMBONI ANGIOLINO	21
RALLI LUCIANO	22
RICCI MASSIMO	-
ROMANINI GIOVANNI	23
ROMIZI FRANCESCO	24
ROSSI ANGELO	25
SCAPECCHI FEDERICO	26
SISI PAOLO	27
STELLA LUCA	-
BIDINI LUIGINA	28

Presidente	DOTT. ALESSIO MATTESINI
Segretario Generale	DOTT. FRANCO CARIDI
Scrutatori	CHIERICI SIMONE MODEO ANDREA CANESCHI ALESSANDRO



### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 42 del DLGS 267/00 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

**Visto** l'art. 175 del TUEL (D.Lgs. n. 267/00) recante "Variazioni al bilancio di previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione" e, in particolare:

- il comma 2 con cui viene disposto che le "variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5- quater";

- il successivo comma 3 che stabilisce: "le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a. l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b. l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c. l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d. quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e. le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f. le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g. le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente";

- il successivo comma 9-bis che stabilisce:

*"Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione.*

*Sono altresì trasmesse al tesoriere:*

*a. le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;*

*b. le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.";*

**Visto** il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n. 4/1 del DLgs 118/11 ed il principio contabile concernente la Contabilità Finanziaria, allegato n. 4/2 del DLgs. 118/11;

#### **Premesso che con**

- deliberazione n. 117 del 17.12.2019 il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) sez. strategica 2020 e sez. operativa 2020/2022;


- deliberazione n. 118 del 17.12.2019 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

**Richiamate** le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali è stato variato il bilancio di previsione 2020/22:

- n. 5 del 13/01/2020 con la quale è stata effettuata variazione allo stanziamento dei residui presunti al 31.12.2019 e conseguentemente alle dotazioni di cassa del bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

- n. 90 del 09/03/2020 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019. Approvazione e conseguenti variazioni di bilancio";

- n. 116 del 06/04/2020 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art.175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000";



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

**Preso atto** che ad oggi sono stati effettuati quattro prelievi dal fondo di riserva a valere sul corrente anno (Delibera di Giunta Comunale n.37 del 10/02/2020, Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 17/02/2020, Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 16/03/2020 e Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 23/03/2020)

**Rilevato** che con Delibera di Giunta Comunale n.25 del 27/01/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e il Piano della performance per le annualità 2020-2021 e 2022;

**Visto** il Provvedimento Dirigenziale n.284 del. 06/02/2020 avente ad oggetto “Variazione al Peg anno 2020/22 ai sensi art. 175 c. 9 Tuel”

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 10/02/2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2020, 2021 e 2022: variazione”;

**Dato atto che** nella L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è prevista l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;

**Considerato che** il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

**Considerato** che nella sessione strategica del vigente DUP 2020-2022, nella parte dedicata alla riscossione delle entrate, si legge:

*“Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 133 del 17.12.2015 forniva mandato al Dirigente del Servizio Finanziario di indire, nel rispetto delle vigenti normative, una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento, per un massimo di anni 5 e a mezzo concessione di servizi ex art. 30 del D. Lgs. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di accertamento e riscossione della Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche, della Tassa sui rifiuti per occupazioni temporanee (Tari giornaliera), dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle pubbliche affissioni e gestione del servizio pubbliche affissioni, del servizio di riscossione dei proventi delle fiere nonché della riscossione coattiva, sia per la fase di emissione e notifica dell'ingiunzione sia per la fase cautelare ed esecutiva, della Tassa sui rifiuti e servizi (Tares) e della Tassa sui rifiuti (Tari).*

*Con determinazione dirigenziale n. 2216 del 23.8.2016 il RUP della gara ha disposto l'aggiudicazione della stessa in favore della società ICA srl. La nuova concessione ha avuto inizio dalla data di stipula del contratto avvenuta in data 26.10.2016 e risulterà in essere fino all'anno 2020.*


*Conseguentemente con il presente DUP si intende prevedere per l'anno 2020 la realizzazione di nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione del concessionario cui saranno affidate le attività sopra descritte a valere dall'1.1.2021, fornendo espresso mandato al dirigente competente all'avvio del relativo procedimento”.*

**Considerato** inoltre che in altro passaggio si legge:

*“Al fine di efficientare il sistema di riscossione delle proprie entrate, la principale scelta strategica attiene alla modalità organizzativa e gestionale delle stesse.*

*Chiarito preliminarmente che la riscossione ordinaria è effettuata in forma diretta avvalendosi delle strutture comunale competenti, il tema che si è posto è stato quello riferito al modulo gestionale da adottare per la riscossione coattiva.*

*A tal fine si rammenta che con la deliberazione assunta nel maggio 2018, il consiglio comunale ha stabilito di delegare le funzioni ed affidare le relative attività ai soggetti preposti per legge al servizio nazionale di riscossione delle entrate pubbliche (Agenzia delle Entrate – Riscossione e, per il territorio della regione Sicilia, società Riscossione Sicilia Spa). Tale opzione riguarda la riscossione coattiva di IMU, TASI, proventi derivanti dalle sanzioni previste per violazioni al codice della strada, proventi da altre entrate patrimoniali.*



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

*Contestualmente però il consiglio comunale ha fornito indirizzo agli uffici competenti di includere nella futura programmazione delle procedure di gara anche l'affidamento in concessione della riscossione coattiva, sia per la fase di emissione e notifica dell'ingiunzione fiscale sia per la fase cautelare ed esecutiva, delle entrate patrimoniali, a decorrere dalla data del 31/12/2020, data in cui avrà scadenza l'attuale concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi minori nonché della riscossione coattiva della Tassa sui rifiuti.”*

**Rilevato** pertanto di modificare il DUP secondo quanto di seguito riportato:

*Orbene, si deve fare notare che tali previsioni debbano essere parzialmente modificate alla luce delle disposizioni della L. 160/2019 ed in particolare dell'art. 1 commi 816- 847 mediante i quali è stata introdotta una profonda innovazione in materia.*

*Le nuove norme infatti dispongono che dall' 1.1.2021 siano abrogate la TOSAP (o il COSAP), l'ICP, il DPA e la Tari giornaliera. Contestualmente vengono istituiti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture autorizzate.*

*Conseguentemente la struttura comunale dovrà essere impegnata nel corso dell'anno 2020 nell'approvazione dei regolamenti dei due canoni che hanno natura di entrata patrimoniale oltre che, in un secondo momento, negli altri adempimenti necessari per la definizione di una specifica gara volta ad individuarne il concessionario.*

*Per quanto attiene invece alla riscossione coattiva della TARI e delle altre entrate patrimoniali, così come individuate nella deliberazione del maggio 2018 di dovrà provvedere ad avviare un separato procedimento ad evidenza pubblica trattandosi di materia sostanzialmente differenziata rispetto ai nuovi canoni costituiti per norma di legge.*

*Con il presente atto pertanto, in variazione della programmazione previgente si conferisce specifico mandato all'ufficio tributi di avviare un autonomo procedimento di gara avente ad oggetto la riscossione coattiva quinquennale della TARI e delle entrate patrimoniali indicate nella delibera del consiglio comunale n. 3158/2018.*

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Richiamati:**


- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

**Visto** il comma 8 del citato art. 175 con cui viene disposto che *mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;*

**Visto** l'art. 193 del Tuel, che stabilisce:

*1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto*



*del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.*

*Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.*

*Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.*

**VISTO** il paragrafo 4.2 del suddetto principio, ai sensi del quale, tra gli strumenti di programmazione degli enti locali è previsto, alla lettera g):

*lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;*

**Vista** la nota prot. 41.894 del 27 marzo 2020 con la quale il Dirigente del Servizio Finanziario ha chiesto a tutti i Direttori di Ufficio/Servizio la quantificazione delle minori entrate conseguenti all'emergenza sanitaria in corso e l'eventuale indicazione delle riduzioni della spesa derivante dalla mancata erogazione dei servizi a favore dell'Ente;


**Vista** la nota prot. 47.863 del 9 aprile 2020 con la quale il Dirigente del Servizio Finanziario ha chiesto altresì di evidenziare eventuali squilibri nella gestione di competenza, di cassa ovvero dei residui o l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;

**Viste** le note di risposta dei Direttori Responsabili conservate presso il Servizio Finanziario e rilevato che dalle stesse non risultano debiti fuori bilancio da finanziare;

**Rilevato** che con la sopra citata nota prot. 41.894/2020 è stato altresì chiesto di comunicare l'incremento dello stanziamento di spesa volto a finanziare le attività direttamente connesse alla gestione dell'emergenza oltre che di effettuare una attenta e puntuale verifica degli stanziamenti di spesa disponibili sui propri capitoli al fine di liberare eventuali risorse che ragionevolmente non verranno utilizzate;

**Rilevato** pertanto che si rende necessario procedere alla riduzione dello stanziamento di entrata dei capitoli relativi a rette scolastiche, al canone di occupazione del suolo pubblico, agli utili di una azienda partecipata, ai proventi degli impianti sportivi, ai rimborsi vari nonché altre entrate di natura patrimoniale di modesto importo;

**Considerato** tuttavia che tali minori entrate possono essere parzialmente compensate da maggiori previsioni relative al gettito dell'addizionale Irpef oltre che dalla formalizzazione nel sito del Ministero degli Interni delle spettanze relative alla esatta quantificazione del Fondo di Solidarietà Comunale;



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

**Vista** la stima di riduzione dell'introito dell'imposta di soggiorno con rientro alla normalità nel mese di giugno 2020 e la conseguente riduzione di trasferimento per servizi turistici alla Fondazione Arezzo in Tour;

**Vista** la nota con cui il Direttore del Servizio Legale chiede di impinguare i capitoli U4740 e U16802 per Euro 25.000,00 cadauno ai fini di poter provvedere alle spese legali a seguito di sentenze di condanna dell'Amministrazione comunale, e che a tale si richiama si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo rischi passività potenziali;

**Vista** la necessità di integrare alcuni capitoli di spesa per il funzionamento dell'Ente, tra le quali spese pulizie, spese condominiali e contributo consorzio bonifica;

**Considerato** inoltre le economie di spesa corrente dell'esercizio 2020 riferite in particolare alle rate di ammortamento di prestiti, al rinnovo di polizze assicurative, al servizio di lavanderia, vigilanza, al trasporto scolastico, ai servizi accessori all'attività scolastica, spese per la gestione del personale che vengono riacquisite al bilancio dell'ente per ridurre le previsioni di entrata e finanziare le spese le spese di cui sopra;

**Visto** il comma 79 art 1 della legge di bilancio per il 2020, in base al qual gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, a condizione che abbiano rispettato i tempi di pagamento dei debiti commerciali nell'esercizio precedente a quello di riferimento. Tale condizione è verificata mediante l'elaborazione dell'indicatore di riduzione del debito pregresso e di quello di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018;

**Considerato** che l'Ente ha rispettato tale condizione imposta dal legislatore e può pertanto procedere al ricalco in riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

**Rilevato** che si procede in questa sede a reintegrare parzialmente il fondo di riserva ordinario, il cui stanziamento era stato ridotto per far fronte al sostenimento di spese urgenti ed improrogabili;


**Rilevato** altresì che occorre procedere a variare nel triennio 2020/2022 alcuni stanziamenti di entrata da soggetti pubblici al fine di registrare i contributi che comportano una pari modifica delle correlate previsioni di uscita;

**Visti** gli storni e gli adeguamenti riguardanti stanziamenti di parte corrente;

**Rilevato** che in questa sede si rende necessario altresì procedere ad una revisione degli stanziamenti di cassa per l'annualità 2020;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 di questa stessa seduta consiliare con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2019 dal quale risulta un risultato di amministrazione pari ad euro 59.398.993,96 ripartito in parte accantonata (euro 50.486.619,99), parte vincolata (euro 5.028.655,08), parte destinata agli investimenti (euro 733.236,24) e parte disponibile (euro 3.150.482,65);

**VISTO** l'art. 187, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che *Il risultato di amministrazione e' distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente e' in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo e' iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188;*



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

**Vista** la deroga al Tuel prevista dall'art. 109 c. 2 DL 18/2020, che per il solo 2020, prevede la possibilità di utilizzare la quota libera (o disponibile) dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

**Viste** la necessità di intervenire nell'immediato per l'emergenza Covid -19 mediante applicazione una parte dell'avanzo libero disponibile (euro 200.000,00) per il finanziamento di spese relative alla sanificazione di ambienti, all'acquisto di beni, all'implementazione del sistema informativo dell'Ente ed al necessario sostegno ad attività eccezionali e prolungate nel tempo, quali quelle dello svolgimento del servizio di acquisto beni alimentari e di prima necessità, per le famiglie sottoposte al regime di isolamento o quarantena;

**Considerato** altresì che per far fronte all'emergenza per l'epidemia del coronavirus si rende necessario istituire apposito capitolo nella missione 20 programma 3 al fine accantonare nel fondo rischi per spese potenziali la somma di euro 300.000,00 per affrontare le obbligazioni passive urgenti che si dovessero verificare a causa della pandemia in corso;

**Dato atto che** è intendimento di questa amministrazione definire la posizione creditoria del Comune di Arezzo nei confronti di Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. per Imu/Ici e Tributi Tari;

**Vista** la proposta compensativa con cui l'Ente intende compensare i propri crediti vantati nei confronti della società Arezzo Fiere e Congressi srl mediante acquisizione di un immobile di proprietà di quest'ultima e per la parte restante provvedendo ad aumentare la partecipazione sociale dell'amministrazione comunale nella società in questione;

**Visto** l'articolo 1, al comma 1, della convenzione Rep 53303 del 19.4.2006 che prevede l'impegno di Arezzo Fiere a versare un contributo al Comune per opere di viabilità, mentre al comma 5 è previsto l'obbligo del Comune, previa deliberazione del Consiglio Comunale, di conferire alla società Arezzo Fiere l'area dell'ex campo scuola;

**Vista** la perizia giurata di stima dell'area denominata ex Campo Scuola redatta dal tecnico incaricato depositata agli atti (prot. 35102 del 6/03/2020) con cui viene stabilito un valore pari ad euro 150.000,00;

**Rilevato** pertanto che si rende necessario aggiornare il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020/2022 annualità 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 17 dicembre 2019 inserendo il conferimento dell'area denominata ex Campo Scuola;

**Dato atto che** l'operazione di che trattasi è in parte finanziata mediante utilizzo dell'avanzo di gestione libero di parte corrente applicato in questa sede agli investimenti (euro 1.177.041,21);

**Visto** l'art. 187, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce


*Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

*a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*

*b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*

*c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;*

*d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse;*



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

**Visto** il chiarimento espresso da Arconet in risposta alla FAQ n. 28 del 19 febbraio 2018, "*l'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spesa*".

**Considerato** pertanto che i proventi da titoli abitativi possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dei vincoli stabiliti a partire dall'1.1.2018 senza vincoli temporali, dall'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e, così, anche l'avanzo generato dagli stessi proventi accertati in costanza di vigenza della normativa precedente;

**Vista** la necessità di integrare alcuni capitoli di spesa per il funzionamento dell'Ente, tra le quali spese tecniche di progettazione e manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

**Dato atto** che per far fronte a tali necessità si procede mediante applicazione di parte dell'avanzo vincolato (euro 190.000,00) derivante da i proventi delle concessioni edilizie;

**Viste** le note con le quali i Direttori dei Servizi/Uffici hanno chiesto la riassegnazione dell'avanzo vincolato e destinato al bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020;

**Verificato che** tali somme risultano riportate nell'elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione, così come da allegato A alla già citata Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 20 maggio 2020;

**Visto** l'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193;


**Rilevato** che dalla verifica contabile effettuata in data 31.03.2020 non risulta che l'Ente si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 del Dlgs. 267/2000 e pertanto si può procedere all'applicazione dell'avanzo accantonato e destinato;

**Dato atto** che:

- la quota di avanzo corrente 2019 applicata in questa sede ammonta ad euro 1.780.442,19 ed è destinato per euro 568.400,98 al finanziamento di spese correnti (di cui 103.400,98 relativa al reimpiego di fondi derivanti da legge e da trasferimenti vincolati ed euro 465.000,00 relativa a fondi liberi per far fronte alle spese correnti urgenti legate all'emergenza Covid-19) e per euro 1.212.041,21 al finanziamento di spese di investimento interamente derivanti da fondi liberi;
- la quota di avanzo investimenti 2019 applicata in questa sede ammonta ad euro 190.000,00, deriva dai proventi dei titoli abitativi edilizi ed è destinata alla copertura di spese correnti nei limiti dei vincoli stabiliti dall'art. 1, comma 460, L. 232/16;

**Vista** la seguente tabella riepilogativa dalla quale si evince la provenienza dell'importo del risultato di amministrazione 2019 (euro 1.970.442,19) applicato al bilancio di previsione 2020:





## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2019:	risultato amministrazione al 31.12.2019	applicazione avanzo 2020	residuo da applicare
<b>Parte accantonata</b>			
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/19	44.143.690,31		44.143.690,31
Fondo perdite società partecipate al 31/12/2019	,00		,00
Fondo contenzioso/rischi passività potenziali al 31/12/19	2.852.098,49		2.852.098,49
Fondo accantonamento per indennità di fine mandato al 31/12/2019	20.730,00		20.730,00
Fondo accantonato per spese di personale al 31/12/19	601.799,43		601.799,43
Accantonamento per DFB in fase di riconoscimento	138.363,68		138.363,68
Accantonamento per Fidejussioni	507.805,57		507.805,57
Accantonamento per definizione adevolata	323.762,89		323.762,89
Altri accantonamenti di parte corrente	1.898.369,62		1.898.369,62
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>50.486.619,99</b>	<b>,00</b>	<b>50.486.619,99</b>
<b>Parte vincolata</b>			
Vincoli derivanti da trasferimenti (corrente)	2.387.035,40	-100.014,98	2.287.020,42
Vincoli derivanti da trasferimenti (capitale)	584.312,42		584.312,42
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (capitale)	151.432,57		151.432,57
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: imposta di soggiorno)	164.226,56	-3.386,00	160.840,56
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: sanzioni CdS)	372.652,88		372.652,88
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (capitale: reimpiego concess edilizie)	606.755,60	-190.000,00	416.755,60
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (capitale: 10% vendite patrimonio)	106.303,79		106.303,79
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (capitale: art. 15 LR 78/98)	37.858,80		37.858,80
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente art. 187 tuel (corrente: Tari)	598.181,60	,00	598.181,60
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente art. 187 tuel (corrente: rimborsi ass.)	19.895,46	,00	19.895,46
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>5.028.655,08</b>	<b>-293.400,98</b>	<b>4.735.254,10</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>733.236,24</b>	<b>,00</b>	<b>733.236,24</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>3.150.482,65</b>	<b>-1.677.041,21</b>	<b>1.473.441,44</b>
	<b>59.398.993,96</b>	<b>-1.970.442,19</b>	<b>57.428.551,77</b>


**Viste** le variazioni al vigente Piano degli Investimenti 2020/2022;

**Vista** la nota prot. 35.824 del 09.03.2020 a firma del Dirigente del Servizio Patrimonio e Provveditorato con la quale si propone la variazione al vigente programma delle gare di fornitura di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 (redatto per gli anni 2020/2021);

**Vista** la verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2020/2022 del Fondo crediti dubbia esigibilità, come meglio esplicitato nei prospetti allegati alla presente deliberazione;

**Visti** gli stanziamenti massimi impegnabili nell'esercizio 2020/2022 ai sensi dell'art. 46 del D.L. 112/08 convertito nella Legge 133/08 finalizzati alle diverse tipologie di incarico, così come risulta dalla citata precedente deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 117 del 17/12/2019;

**Richiamato** l'art. 1 comma 557-quater L. 296/06 che recita: *ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;*



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

**Viste** le innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019;

**Rilevato** che gli enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

**Vista** la circolare n. 5/2020, della Ragioneria Generale dello Stato con la quale, tra l'altro, sono stati forniti chiarimenti sull'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio, sancito dagli articoli 9 e 10 della legge 243/2012;

**Visto** il parere favorevole espresso dall'organo di revisione contabile in data 20 aprile 2020;

**Visto** altresì il verbale della seduta del 18.05.2020 con cui la competente Commissione Consiliare Bilancio ha espresso il proprio parere;

**Visto** l'allegato *parere favorevole* del Responsabile della Direzione Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;

Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

*Viste le votazioni, esperite tramite voto palese nominale in videoconferenza che ottengono il seguente esito:*

### Votazione sulla proposta


Consiglieri presenti	28	
Consiglieri votanti	28	
Voti favorevoli	18	
Voti contrari	9	Bennati, Bracciali, Caneschi, Caporali, Maurizi, Modeo, Ralli, Romizi e Sisi
Astenuti	1	Lepri
Votanti	0	

*Approvata a maggioranza*

### Votazione sull'immediata esecutività:

Consiglieri presenti	28	
Consiglieri votanti	28	
Voti favorevoli	18	
Voti contrari	9	Bennati, Bracciali, Caneschi, Caporali, Maurizi, Modeo, Ralli, Romizi e Sisi
Astenuti	1	Lepri
Votanti	0	

*Approvata a maggioranza*




### DELIBERA

- di approvare le variazioni di competenza al bilancio triennale 2020/2022 che fanno parte integrante della presente deliberazione (**allegato n. 1A, n. 1B, n. 1C**);
- di approvare le variazioni di cassa al bilancio 2020 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**allegato 2**);
- di approvare le variazioni al Fondo pluriennale vincolato del bilancio triennale 2020/22 (**allegato n. n. 3A, n. 3B, n. 3C** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- di approvare il prospetto *Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere* (annualità 2020, 2021 e 2022), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**allegato n. 4A, n. 4B, n. 4C**);
- di prendere atto della verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2020/22 del Fondo crediti dubbia esigibilità, come meglio esplicitato nel prospetto allegato alla presente deliberazione (**allegato n. 5A, n. 5B, n. 5C**, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- di dare atto che a seguito dell'applicazione dell'avanzo disposta in questa sede, la situazione riepilogativa dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2019 applicato al bilancio di previsione 2020/2022 ammonta ad euro 1.970442,19;
- di prendere atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, gli equilibri di cui all'art 193, comma 1, Dlgs 267/00 risultano essere rispettati (**allegato 6**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- di variare il Piano delle Alienazioni 2020/22 annualità 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 17 dicembre 2019 inserendo il conferimento dell'area denominata ex Campo Scuola per l'importo peritale di euro 150.000,00;
- di approvare la variazione al vigente programma delle gare di fornitura di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00, così come proposta dal Dirigente del Servizio Patrimonio e Provveditorato (**allegato 7**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- di dare atto che il contenuto del presente atto costituisce modificazione ed integrazione al Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 17 dicembre 2019 nonché modificazione del Piano degli Investimenti 2020/2022, allegato al medesimo D.U.P.;
- di dare atto del rispetto del vincolo stabilito dall'art. 1, comma 557, L. 296/06 e ss.mm.ii., in relazione alla spesa di personale;
- di trasmettere al Tesoriere Comunale la presente deliberazione;
- di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 33/2013, la presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente;

di dichiarare, a norma dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, considerato che le risorse stanziare con la presente variazione di bilancio debbono essere assegnate ai vari PEG al fine di poter soddisfare spese urgenti ed indispensabili.

CM/sg-RM



## **CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Il Segretario Generale**  
DOTT. FRANCO CARIDI



**Il Presidente**  
DOTT. ALESSIO MATTESINI